

REGOLAMENTO (CE) N. 2671/95 DELLA COMMISSIONE

del 17 novembre 1995

che modifica il regolamento (CE) n. 2483/95 relativo all'apertura e alle modalità di gestione di un contingente tariffario per vacche e giovenche, diverse da quelle destinate alla macellazione, di alcune razze alpine e di montagna originarie di determinati paesi terzi, per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 1995

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2179/95 del Consiglio, dell'8 agosto 1995, che stabilisce l'adeguamento autonomo e transitorio di alcune concessioni agricole previste dagli accordi europei e che modifica il regolamento (CE) n. 3379/94, recante apertura e modalità di gestione di taluni contingenti tariffari comunitari nel 1995 per determinati prodotti agricoli e per la birra, al fine di tener conto dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8,

considerando che con il regolamento (CE) n. 2483/95 della Commissione⁽²⁾, è stata prevista l'apertura, con le relative modalità di gestione, di un contingente comunitario tariffario per vacche e giovenche, diverse da quelle destinate alla macellazione, di alcune razze alpine e di montagna originarie di determinati paesi terzi per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 1995; che, per errore, il termine ultimo per la presentazione delle domande è stato fissato al 27 ottobre 1995; che è necessario modificare tale data e la data di notifica delle domande alla Commissione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 3, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 2483/95:

- i termini « entro il 27 ottobre 1995 » sono sostituiti dai termini « entro e non oltre il terzo giorno lavorativo successivo all'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 2671/95 della Commissione »;
- i termini « entro l'8 novembre 1995 » sono sostituiti dai termini « entro e non oltre il sesto giorno lavorativo successivo all'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 2671/95 ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 novembre 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 223 del 20. 9. 1995, pag. 29.

⁽²⁾ GU n. L 256 del 26. 10. 1995, pag. 13.